

**ATHENA**  
PROFESSIONISTI E CONSULENTI ASSOCIATI

# Abuso della concessione del credito bancario e finanziamenti alle imprese in crisi

Riccardo Andriolo

Senior partner di Athena Professionisti e Consulenti Associati

Professore a contratto di «Strumenti di finanziamento per le imprese»  
presso la LUISS Guido Carli

# Agenda

- Riferimenti normativi
- Il concetto di crisi
- La prospettiva dell'ABI
- Le indicazioni dei commercialisti
- Conclusioni

ATHENA

PROFESSIONISTI E CONSULENTI ASSOCIATI


MILANO . PADOVA . PARMA . ROMA

# I riferimenti normativi

Finanziamenti alle imprese in crisi



# I finanziamenti prededucibili nel CCI



Artt. 4, 16, 17 e 25-decies

# Riferimenti normativi

- Art. 101 CCI («Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti»)
  1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti **in qualsiasi forma effettuati**, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti **omologati ed espressamente previsti nel piano** ad essi sottostante sono prededucibili.
  2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti **non beneficiano della prededuzione quando** il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, **sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.**

# Riferimenti normativi

- Art. 99 CCI («Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti»)
  1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con **ricorso al tribunale di essere autorizzato**, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, **a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili**, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.
  2. Il ricorso deve specificare la **destinazione dei finanziamenti**, che **il debitore non è in grado di reperirli altrimenti** e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere **accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente** che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla **migliore soddisfazione dei creditori**. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.
  3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

# Riferimenti normativi

- Art. 99 CCI
  4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 **si applicano anche ai finanziamenti erogati** in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, **quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta** nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati.
  6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati **non beneficiano della prededuzione quando** risulta **congiuntamente** che:
    - a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 2 **contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti** o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
    - b) il curatore dimostra che **i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).**

# Riferimenti normativi

- Art. 6, comma 1 e 2, CCI
  - 1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: (...) d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali **per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa**, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
  - 2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.
- Art. 22, comma 1, CCI
  - Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, **verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori**, può: a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6; b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 6; c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6; (...)

# Riferimenti normativi

- Art. 25, comma 8, CCI
  - I finanziamenti eseguiti **in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo**, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, sono **esclusi dalla postergazione** di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21, comma 4.

# Riferimenti normativi

- Art. 4, comma 4, CCI
  - I creditori hanno il dovere di **collaborare lealmente** con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di **rispettare l'obbligo di riservatezza** sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.
- Art. 16, comma 5, CCI
  - Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a **partecipare alle trattative in modo attivo e informato**. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di **sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore**. In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla **disciplina di vigilanza prudenziale**, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta.

# Riferimenti normativi

- Art. 25-decies CCI
  - Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente **variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti**, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
- Art. 17, comma 3, CCI
  - 3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica: (...) h) un estratto delle informazioni presenti nella **Centrale dei rischi** gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza

# ATHENA

PROFESSIONISTI E CONSULENTI ASSOCIATI

MILANO . PADOVA . PARMA . ROMA

# Il concetto di crisi

Finanziamenti alle imprese in crisi



# Il concetto di crisi nel CCI

- Art. 2, comma 1, lett. A)

*«crisi»: lo stato del debitore che rende **probabile l'insolvenza** e che si manifesta con l'**inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi***

- Art. 2, comma 1, lett. B)

*«insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore **non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni***

# Il concetto di crisi nel CRR

La disciplina prudenziale applicabile alle banche – contenuta nell’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) – prevede che ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori i debitori siano **classificati in Default** al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il debitore è in arretrato da **oltre 90 giorni** nel pagamento di un’**obbligazione rilevante** (l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie: i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (**soglia assoluta**): ii) l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (**soglia relativa**)) – ***past due***
- b) la banca giudica **improbabile** che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione – ***unlikelyness to pay***

# UTP Trigger

- Applicazione di una **ristrutturazione onerosa** con la concessione di una misura di *forebearance* a favore del debitore che fronteggia una difficoltà finanziaria da cui deriva una riduzione dell'obbligazione finanziaria superiore alla soglia dell'1%
- **Cessione di un credito** da cui derivi una perdita superiore al 5%
- Ricorso del debitore ad una **procedura concorsuale**
- Le fonti del **reddito ricorrente** del mutuatario non sono più disponibili per far fronte al pagamento delle rate
- Insorgere di **ragionevole preoccupazione** sulla futura capacità di un mutuatario di generare flussi di cassa stabili e sufficienti
- Aumento significativo della **leva** finanziaria del debitore (o vi sono giustificate aspettative di tali variazioni della leva finanziaria)
- Violazione da parte del debitore di **clausole accessorie** di un contratto di credito (i.e. covenants)
- Escussione di una **garanzia** da parte dell'ente creditore (o esercizio di una qualsiasi forma di altro collateral)
- Aver **già beneficiato** in passato di misure di *forebearance* ed essere stato riclassificato da UTP a bonis nei 24 mesi precedenti

ATHENA

PROFESSIONISTI E CONSULENTI ASSOCIATI

MILANO . PADOVA . PARMA . ROMA

# I «nuovi» finanziamenti nella prospettiva dell'ABI

Finanziamenti alle imprese in crisi



# I «nuovi» finanziamenti nella prospettiva dell'ABI

- Il tema dei «nuovi» finanziamenti è tanto dibattuto quanto complesso
- L'ABI ha emanato, nel 2000, un Codice di comportamento tra banche per **affrontare i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi di impresa**
- Il Codice – che traeva fondamento nel presupposto della necessità di dover adottare strumenti alternativi a quelli (allora) offerti dalla normativa fallimentare (giudicati incapaci di soddisfare le esigenze che sorgono nel caso di risanamento aziendale) – «persegue **la trasparenza e la correttezza** nei rapporti reciproci fra le banche e nei confronti delle imprese, consentendo l'assunzione di comportamenti degli aderenti informati a **principi di cooperazione e di equità sostanziale**, anche nel riparto proporzionale delle eventuali operazioni di nuova finanza, nonché la valorizzazione delle imprese»

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

CODICE  
DI  
COMPORTAMENTO

TRA BANCHE PER AFFRONTARE  
I PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE  
ATTI A SUPERARE LE CRISI DI IMPRESA

# I «nuovi» finanziamenti nella prospettiva dell'ABI

- **Art. 1 (Principi generali):** «*Le banche e gli intermediari finanziari (di cui agli artt. 106 e 107 Testo unico bancario) aderenti – anche a livello di gruppo – al presente codice si impegnano: (...) a **ripartire le quote di partecipazione** alla nuova finanza secondo criteri di trasparenza ed obiettività»*
- **Art. 7 (Partecipazione proporzionale ad operazioni di nuova finanza):** «*Al fine di **realizzare i principi di trasparenza ed obiettività nel riparto delle quote di nuova finanza**, il Comitato ristretto o un nucleo tecnico deputato potrà essere incaricato di accertare l'ammontare dei crediti, le inerenti ragioni di prelazione, la loro natura autoliquidante nonché eventualmente le situazioni pregresse»*

ATHENA

PROFESSIONISTI E CONSULENTI ASSOCIATI

MILANO . PADOVA . PARMA . ROMA

# Le indicazioni dei Dottori Commercialisti

Finanziamenti alle imprese in crisi



# I «nuovi» finanziamenti

- Il tema dei «nuovi» finanziamenti è tanto dibattuto quanto complesso
- La professione contabile ha cercato di fornire indicazioni attraverso l’emanazione di linee guida già nel 2010, con l’obiettivo di **ridurre le incertezze che gli operatori incontra(va)no nel finanziamento delle operazioni di ristrutturazione**
- Hanno infatti lo scopo di suggerire prassi virtuose e comportamenti che, pur non essendo strettamente imposti dalla legge, possono aumentare il **grado di sicurezza** delle operazioni di finanziamento.



| INDICE  |    |
|---|----|
| <b>Premessa</b>   |    |
| 1. La riduzione dell'incertezza attraverso modelli di comportamento condivisi e virtuosi .....            | 3  |
| 2. Finalità delle Linee-guida e loro struttura .....  | 4  |
| 3. L'elaborazione delle Linee-guida. Contatti per l'invio di commenti e osservazioni critiche .....       | 5  |
| <b>I. Linee-guida sul finanziamento alle imprese in crisi (non in procedura)</b>                          |    |
| 1. Gli strumenti per il risanamento   |    |
| 1.1. Premessa .....   | 6  |
| 1.2. Il "piano attestato" .....   | 7  |
| 1.3. L'accordo di ristrutturazione dei debiti .....   | 8  |
| 1.4. Il problema del finanziamento interinale (o "finanziamento-ponte") .....                             | 9  |
| 1.5. Piani attestati e accordi di ristrutturazione nella crisi del gruppo .....                           | 11 |
| 1.6. Il quadro di riferimento delle operazioni di risanamento stragiudiziale .....                        | 12 |
| RACCOMANDAZIONE N. 1 (CONTESTO DEL RISANAMENTO E PERCORSI PROTETTI) .....                                 | 12 |
| 2. Gli attori del risanamento   |    |
| 2.1. Consulente e professionista attestatore: ruoli e responsabilità .....                                | 13 |
| RACCOMANDAZIONE N. 2 (INDIPENDENZA E TERZIETÀ DEL PROFESSIONISTA E TEMPESTIVITÀ DEL SUO INTERVENTO) ..... | 15 |
| 2.2. Scelta del professionista attestatore .....  | 16 |
| RACCOMANDAZIONE N. 3 (VERIFICA DEI DATI AZIENDALI DI PARTENZA) .....                                      | 17 |
| 3. Il piano di risanamento  |    |
| 3.1. Struttura e contenuto .....  | 19 |

(\*) L'elaborazione delle Linee-Guida è stata resa possibile dal contributo ricevuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del progetto PRIN 2005 "Modelli innovativi nella finanza delle piccole e medie imprese", coordinatore nazionale Prof. Fabrizio Cafaggi, responsabile dell'unità di ricerca presso l'Università degli Studi di Firenze Prof. Lorenzo Stanghellini, componenti dell'unità Prof. Rocco Moliterni, Dott. Francesco D'Angelo, Dott.ssa Silvia Turelli, Dott. Andrea Zorzi, Avv. Salvatore Paratore.

# I «nuovi» finanziamenti

- Le linee guida del 2010 sono state oggetto di revisione nel 2015, per tener conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute




**LINEE-GUIDA PER IL FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE IN CRISI**  
SECONDA EDIZIONE - 2015 (\*)

**INDICE**

|  |    |
|--|----|
| <b>Premessa</b>  |    |
| 1. La riduzione dell'incertezza attraverso modelli di comportamento condivisi.....                             | 4  |
| 2. Finalità delle Linee-guida e loro struttura.....  | 5  |
| 3. L'elaborazione delle Linee-guida. Contatti per l'invio di commenti e osservazioni critiche.....             | 6  |
| <b>I. Parte generale: gli strumenti per il risanamento</b>   |    |
| 1. <i>Caratteristiche degli strumenti per il risanamento</i>   |    |
| 1.1. Premessa. Gli strumenti disponibili e le prime prassi applicative.....                                    | 7  |
| 1.2. Il "piano attestato".....   | 9  |
| 1.3. L'accordo di ristrutturazione dei debiti.....   | 10 |
| 1.4. Il concordato preventivo.....   | 11 |
| 1.5. Il possibile "percorso a X" fra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti.....       | 13 |
| 1.6. Contesto del risanamento.....   | 13 |
| RACCOMANDAZIONE N. 1 (OPERAZIONI DURANTE LO STATO DI CRISI, CONTESTO DEL RISANAMENTO E PERCORSI PROTETTI)..... |    |
| 1.7. La scelta dello strumento più idoneo.....   | 14 |
| RACCOMANDAZIONE N. 2 (TUTELA DELL'INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO AZIENDALE E SCELTA DELLO STRUMENTO IDONEO).....     |    |
| 1.8. Il problema del capitale sociale.....   | 18 |
| RACCOMANDAZIONE N. 3 (RISANAMENTO AZIENDALE E CORRETTA GESTIONE SOCIETARIA).....                               |    |
| 1.9. Crisi del gruppo e strumenti di risanamento.....  | 20 |
| 2. <i>Gli attori del risanamento</i> .....   |    |
| 2.1. Consulente e professionista attestatore: ruoli e responsabilità.....                                      | 21 |

(\*) L'elaborazione delle Linee-Guida è stata resa possibile dal contributo ricevuto dal MIUR nell'ambito del progetto PRIN 2005 "Modelli innovativi nella finanza delle piccole e medie imprese", responsabile dell'unità di ricerca presso l'Università degli Studi di Firenze Prof. Lorenzo Stanghellini, componenti dell'unità Prof. Rocco Moliterni, Prof. Francesco D'Angelo, Dott. Jacopo Donati, Dott.ssa Silvia Turelli, Dott. Andrea Zorzi, Avv. Salvatore Paratore, Avv. Tommaso Ariani e Dott. Leonardo Giani. Alla stesura di questa seconda edizione ha altresì partecipato, con riferimento ai par. 2.2, 2.3 e 2.6 della parte II, la Prof.ssa Ilaria Pagni.

# Finanziamento alle imprese in crisi



# Un approccio diverso

Allegato 2: Le “altre” attestazioni previste dal CCII

- 2. Le verifiche nel caso di nuovi finanziamenti
- 3. Il giudizio richiesto all’Attestatore nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti
- 4. Il momento del rilascio dell’attestazione riguardo alla richiesta di nuovi finanziamenti
- 5. La strumentalità dei finanziamenti rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori nell’ipotesi di richiesta di nuovi finanziamenti



## 2. Le verifiche nel caso di nuovi finanziamenti

*L'accertamento richiesto all' Attestatore, al fine della contrazione di nuovi finanziamenti comporta:*

- *la verifica della **funzionalità dei finanziamenti** all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure, la quale rende necessaria l'elaborazione (da parte dell'impresa debitrice) di un piano finanziario e del sottostante piano economico e patrimoniale; l'esame del piano economico, patrimoniale e finanziario predisposti dall'impresa, al fine di accertarne l'affidabilità e la funzionalità dei finanziamenti;*
- *la conseguente verifica della **corrispondenza dei nuovi finanziamenti richiesti dall'impresa al fabbisogno finanziario** della stessa;*
- *l'accertamento della **idoneità e della strumentalità delle azioni** che l'impresa intende porre in essere e della conseguente acquisizione dei predetti finanziamenti a conseguire la miglior soddisfazione dei creditori, rispetto alla quale l'acquisizione di nuova finanza deve essere legata da un nesso di funzionalità, cioè da un rapporto di "causa-effetto", nel senso che tale miglior soddisfazione non può essere realizzata in assenza dell'erogazione di nuova finanza.*

# 3. Il giudizio richiesto all'Attestatore nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti

La verifica dell'Attestatore richiede, pertanto, nella sua fase conclusiva, **un confronto tra i vantaggi generabili dalla continuazione dell'attività da parte dell'impresa** (ai fini della quale i nuovi finanziamenti vengono richiesti) **e quelli che potrebbero essere altrimenti prodotti da condotte alternativamente attuabili**. In altri termini, l'Attestatore deve comparare la misura del soddisfacimento derivante dalla soluzione proposta con quella che potrebbe derivare da soluzioni alternative, altrimenti adottabili anche in assenza di nuova finanza, quali ad esempio, la cessione immediata dell'azienda o la liquidazione per stralcio dei singoli beni.

Nell'esprimere il giudizio di funzionalità della prosecuzione dell'attività prevista nel piano di concordato al miglior soddisfacimento dei creditori, l'Attestatore deve tenere in considerazione la circostanza che tale prosecuzione comporta **il mantenimento, a sostegno della continuità, di risorse patrimoniali e finanziarie che sono, come tali, sottratte alla disponibilità dei creditori anteriori**. Ciò è consentito se l'Attestatore esprime il convincimento che la destinazione di quelle risorse ai creditori pregressi, ove anche fosse possibile in assenza di continuità aziendale, non ne migliorerebbe il grado di soddisfazione.

# Il modello decisionario «classico»




Figure 2: The decision tree of the restructuring choice

Soglia di indifferenza tra liquidazione e ristrutturazione

$$L = (D - C) \times \theta + (L - C) \times (1 - \theta)$$

Dove:

- D = bank debt
- L = liquidation value
- C = cost of the restructuring option
- $\theta$  = probability of success

Da cui deriva che

$$\theta^* = \frac{C}{D - L}$$

# 4. Il momento del rilascio dell'attestazione riguardo alla richiesta di nuovi finanziamenti

*La suddetta attività può essere svolta da parte dell'Attestatore quando il Piano è stato predisposto nella sua interezza, mostrando sia il risultato economico, quello finanziario e patrimoniale ottenibili mediante la sua attuazione. Tuttavia, essa è consentita anche in un momento anteriore a quello del completamento del Piano, ove l'Attestatore disponga comunque della **conoscenza delle linee guida del Piano (intenzioni strategiche) e l'impresa presenti un elaborato da cui risultino i benefici ritraibili dall'ottenimento di nuovi finanziamenti e le informazioni disponibili consentano di eseguire la necessaria analisi comparativa.***

*Tuttavia, art. 99, comma 1, CCII che prevede la possibilità dell'impresa debitrice di acquisire nuovi finanziamenti anche **nell'ipotesi in cui non risultino ancora perfettamente definiti un piano e una strategia**, poiché l'accensione di tali finanziamenti è consentita (anche) al debitore che abbia presentato una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44, comma 1, CCII.*

# 4. Il momento del rilascio dell'attestazione riguardo alla richiesta di nuovi finanziamenti

- **La necessità di esaminare un piano finanziario**

*La verifica della funzionalità dei finanziamenti all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure, espressamente prevista dall'art. 99 CCII, richiederebbe che l'Attestatore disponga di un **piano finanziario**, il quale non può non presupporre anche l'elaborazione di un corrispondente **piano economico e patrimoniale**, riferito a un periodo temporale sufficiente alla verifica di tale funzionalità*

- **La necessità di verificare la veridicità dei dati**

***Ancorché non** sia **richiesto** un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali, dato che il rilascio delle attestazioni ex art. 99 CCII avviene, solitamente, mentre sono in corso le verifiche relative, è prassi che l'attestazione ex art. 99, comma 2, CCII sia accompagnata da una **negative assurance** sulla mancata emersione, fino a quel momento, di elementi che inducano a dubitare circa la correttezza e l'affidabilità delle rappresentazioni contabili dei fatti di gestione.*

# 5. La strumentalità dei finanziamenti rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori nell'ipotesi di richiesta di nuovi finanziamenti

- I nuovi finanziamenti devono risultare funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori e non alla mera continuazione dell'attività d'impresa, la quale è a sua volta strumentale a tale miglior soddisfazione
  - **NOTA 1:** Ciò presuppone che il finanziamento generi almeno le risorse necessarie per la remunerazione e l'integrale rimborso dello stesso, oltre ad un quid in più per la migliore soddisfazione dei creditori
  - **NOTA 2:** **NCWO** (?)
- Il confronto va effettuato con **l'alternativa** della liquidazione giudiziale (e non con le altre ipotesi di regolazione della crisi)

# 5. La strumentalità dei finanziamenti rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori nell'ipotesi di richiesta di nuovi finanziamenti

## Casi in cui la strumentale sussiste

- Si generi un **reddito** (o anche solo un **EBITDA**) **positivo**
- Si generi una perdita ma (i) il **patrimonio aziendale** non subisce riduzioni di valore ovvero (ii) pur producendosi una riduzione, questa è inferiore a quella che si genererebbe in assenza della continuazione dell'attività
- Mediante nuova finanza, i creditori siano destinatari di un **soddisfacimento superiore a quello proponibile in base a un Piano che escluda la prosecuzione dell'attività**, ferma restando l'inammissibilità della comparazione con un piano liquidatorio non proposto dal debitore

## Casi in cui la strumentalità NON sussiste

La strumentalità di cui sopra non sussiste ogni qualvolta dalla prosecuzione dell'attività d'impresa derivi una perdita e il valore di realizzo del patrimonio aziendale subisca una riduzione superiore a quella che si genererebbe in caso di cessazione dell'attività.

# ATHENA

PROFESSIONISTI E CONSULENTI ASSOCIATI

MILANO . PADOVA . PARMA . ROMA

# Conclusioni

Finanziamenti alle imprese in crisi



# In conclusione

- «*Le banche non hanno il **compito di risolvere le crisi***»
- Tuttavia, la nuova finanza spesso rappresenta una **condizione necessaria** per il risanamento dell'impresa
  - Nella prassi professionale, si assiste sempre più spesso ad operatori finanziari (specializzati) che si affiancano al sistema bancario nella erogazione della finanza per superare limiti della disciplina bancaria
- La nuova finanza è assoggettata al **giudizio dei creditori** o ad **attestazione** di un professionista indipendente
- Il professionista indipendente è chiamato a **verificare**
  - la **funzionalità** dei finanziamenti "ponte"
  - la corrispondenza dei finanziamenti al **fabbisogno** finanziario
  - l'idoneità e la strumentalità delle azioni per il **miglior soddisfacimento** dei creditori

# ATHENA

PROFESSIONISTI E CONSULENTI ASSOCIATI

MILANO . PADOVA . PARMA . ROMA

## Grazie dell'attenzione



ATHENA

PROFESSIONISTI E CONSULENTI ASSOCIATI

MILANO . PADOVA . PARMA . ROMA

# Appendice

Gli impatti nella gestione del credito




# Un paio di doverose premesse...

## Gli obiettivi della normativa bancaria

- La normativa bancaria non ha l'obiettivo di agevolare il risanamento delle imprese debitrice ma è finalizzata a **migliorare gli attivi** della banche e a fornire una rappresentazione quanto più veritiera e corretta, nell'ottica di preservare la stabilità del sistema

## La «classificazione» del credito



# Disciplina bancaria dei crediti deteriorati

## Nozione di NPE


- Past due
  - Arretrato rilevante da oltre 90 giorni
- Unlikely-to-pay (UTP)
  - La banca valuta improbabile l'adempimento integrale in assenza di azioni specifiche
  - La classificazione non è automatica
- Bad loans
  - Sofferenze

## Aspetti interessati

- Contabilità
- Accantonamenti di vigilanza prudenziale
- Segnalazioni ai fini informativi pubblici, statistici e per vigilanza informativa

Ai sensi del 30° agg.to della Circ. BDI n. 139 del 11 febbraio 1991 (Cap. I, sez. 2, punto 5.1) vi è l'obbligo di segnalazione in Centrale Rischi solo per Past due e Bad Loans, mentre gli UTP

# La composizione negoziata




- Ai fini prudenziali
  - *Calendar provisioning*: (i) *backstop* vincolante previsto da CRR (primo *pillar* di Basilea) per erogazioni post 26 aprile 2019 e (ii) aspettativa di vigilanza è che le banche coprano integralmente i futuri crediti deteriorati in un periodo compreso fra due anni (per quelli non garantiti) a sette anni per quelli garantiti.
- Ai fini contabili
  - I crediti rientrano nel c.d. «stage 3» e pertanto la PD va calcolata con approccio Lifetime expected credit losses

$$ECL = \sum_{k=1}^{M-1} \frac{\text{Marginal } PD_k \times LGD \times EAD_k}{(1 + EIR)^k} + \frac{\text{Marginal } PD_M \times LGD \times EAD_M \times TtM}{(1 + EIR)^M}$$

# Variabili considerate

$$ECL = \sum_{k=1}^{M-1} \frac{\text{Marginal } PD_k \times LGD \times EAD_k}{(1 + EIR)^k} + \frac{\text{Marginal } PD_M \times LGD \times EAD_M \times TtM}{(1 + EIR)^M}$$



Per le banche che adottano lo *Standardized Approach* tutti i parametri sono forniti dall'Autorità di Vigilanza

# Il trattamento NPE nell'ambito del primo pilastro (CRR) e dell'Addendum BCE

| Anni di classificazione come NPE | Parte non garantita  |  | Parte garantita  |                      |  |
|----------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
|                                  | Trattamento delle NPE nell'ambito del primo pilastro (CRR) | Secondo pilastro (BCE) – <i>addendum</i> | Trattamento delle NPE nell'ambito del primo pilastro (CRR) |                      | Secondo pilastro (BCE) – <i>addendum</i> |
|                                  |  |  | Garanzie non immobiliari                                   | Garanzie immobiliari |  |
| Piu di 1 anno                    | –  | –  | –  | –                    | –  |
| Più di 2 anni                    | 35%  | 100%                                     | –  | –                    | –  |
| Più di 3 anni                    | 100%   | 100%                                     | 25%  | 25%                  | 40%                                      |
| Più di 4 anni                    | 100%   | 100%                                     | 35%  | 35%                  | 55%                                      |
| Più di 5 anni                    | 100%   | 100%                                     | 55%  | 55%                  | 70%                                      |
| Più di 6 anni                    | 100%   | 100%                                     | 85%  | 70%                  | 85%                                      |

# La possibile evoluzione delle esposizioni deteriorate

